ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Processo di fatturazione elettronica e Iva

SOGGETTI, FORMAZIONE ED EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

GIANCARLO MODOLO

Milano, 10 dicembre 2018

Avvertenza: l'impostazione del materiale è stata attuata per costituire "dispensa" dell'incontro di studio . In ogni caso, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Prima di iniziare …

Prima di iniziare ...

Artt. 10-15 D.L. 23.10.2018, n. 119

Sanzioni fatturazione elettronica

[10]

Per il **primo semestre del periodo d'imposta 2019,** le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica:

- ***non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica*** entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva;
- ***si applicano con riduzione dell'80%*** a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.

Emissione delle fatture

[11]

Con decorrenza dal 1.7.2019 *(o eventuale termine successivo):*

- la fattura deve contenere la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
- la fattura immediata deve essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Prima di iniziare ...

Artt. 10-15 D.L. 23.10.2018, n. 119

Annotazione delle fatture emesse [12]

- *il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse,* nell'ordine della loro numerazione, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e *con riferimento allo stesso mese di effettuazione;*
- le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente sono registrate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Registrazione degli acquisti [13]

Nella **registrazione degli acquisti** viene meno l'obbligo della numerazione progressiva:

- delle fatture;

e:

- delle bollette doganali;

relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Prima di iniziare ...

Artt. 10-17 D.L. 23.10.2018, n. 119

Detrazione Iva [14]

È stato previsto che **entro il giorno 16 di ciascun mese** può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente.

Utilizzo della fatturazione elettronica [15]

È stato eliminato il riferimento **ai soggetti "identificati",** in modo da "limitare" l'utilizzo obbligatorio della fattura elettronica alle operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

Obbligo memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi [17]

Per coloro che **esercitano il commercio al minuto e attività assimilate,** entrerà in vigore l'*obbligo memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi* con decorrenza:

- ***dal 1.7.2019,*** per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro;
- ***dal 1.1.2020,*** per i soggetti con volume di affari non superiore a 400mila euro.

Fatturazione elettronica: aspetti generali

Quadro normativo

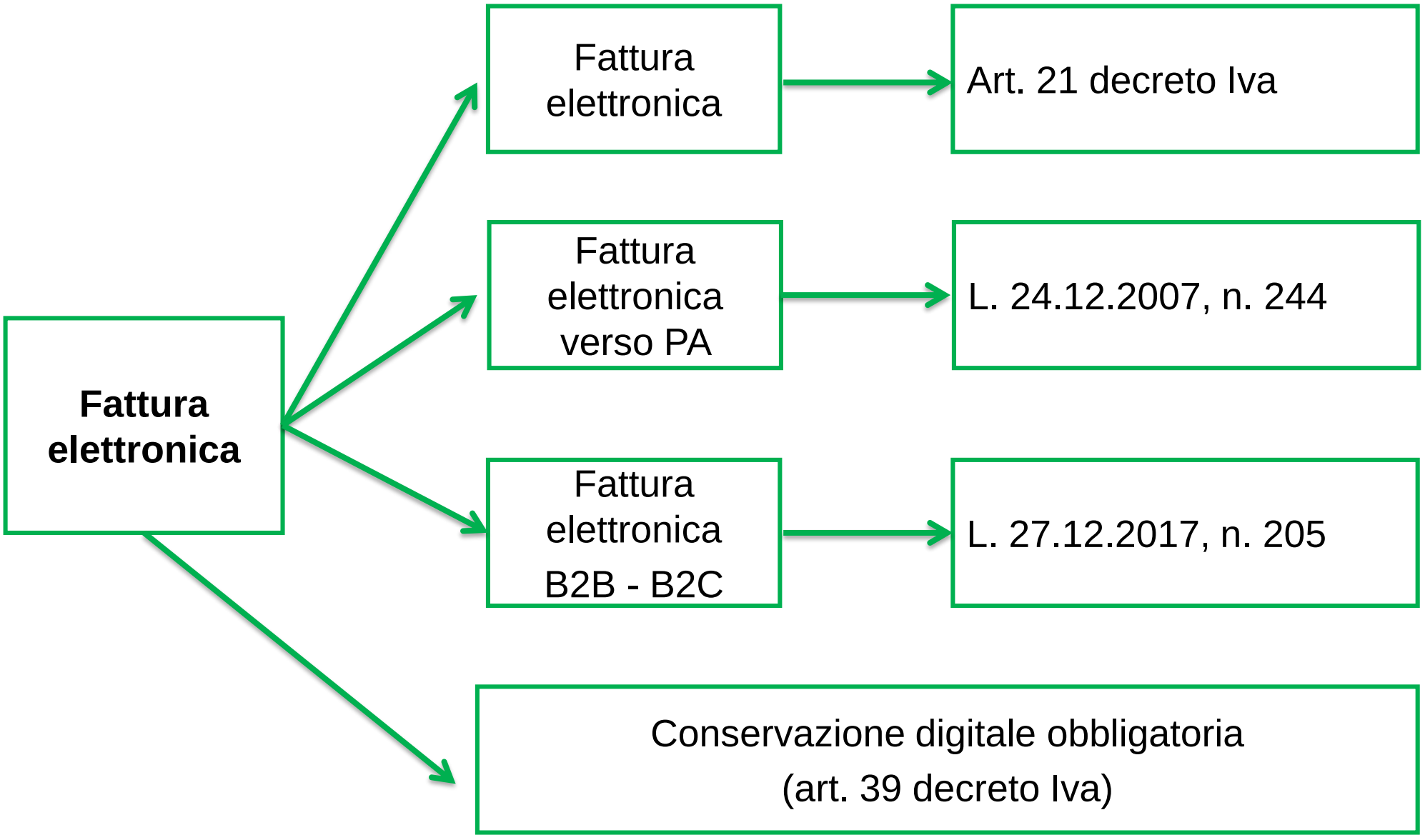

Operatività

Fattura elettronica

1.7.2018 → Prestazioni rese da soggetti sub-appaltatori o sub-contraenti nell'ambito di appalti pubblici

1.7.2018 → Cessioni particolari di benzina e di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori *(No esercenti impianti distribuzione stradale)*

1.1.2019 → Obbligo generalizzato (B2B – B2C)

Fattura elettronica - caratteristiche

- L'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 fornisce la definizione di fattura elettronica emessa **nei confronti di soggetti diversi dalla PA**.
- In particolare «Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico». Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 – **fatturazione elettronica vs privati** – consente solo l'utilizzo del formato XML.

- Analogamente, le fatture elettroniche **nei confronti della PA** possono essere emesse esclusivamente in formato XML.
- Ciò anche ai fini dell'obbligo che dal 31 marzo 2015 interessa anche gli Enti pubblici non economici (FT verso il Consiglio Nazionale e gli Ordini locali).

La fatturazione elettronica si fonda su due elementi assolutamente vincolanti:

- il formato del documento (XML-eXtensible Markup Language);
- il "postino" che smista la documentazione immateriale: lo Sdi-Sistema di Interscambio.

Iter operativo fatturazione elettronica

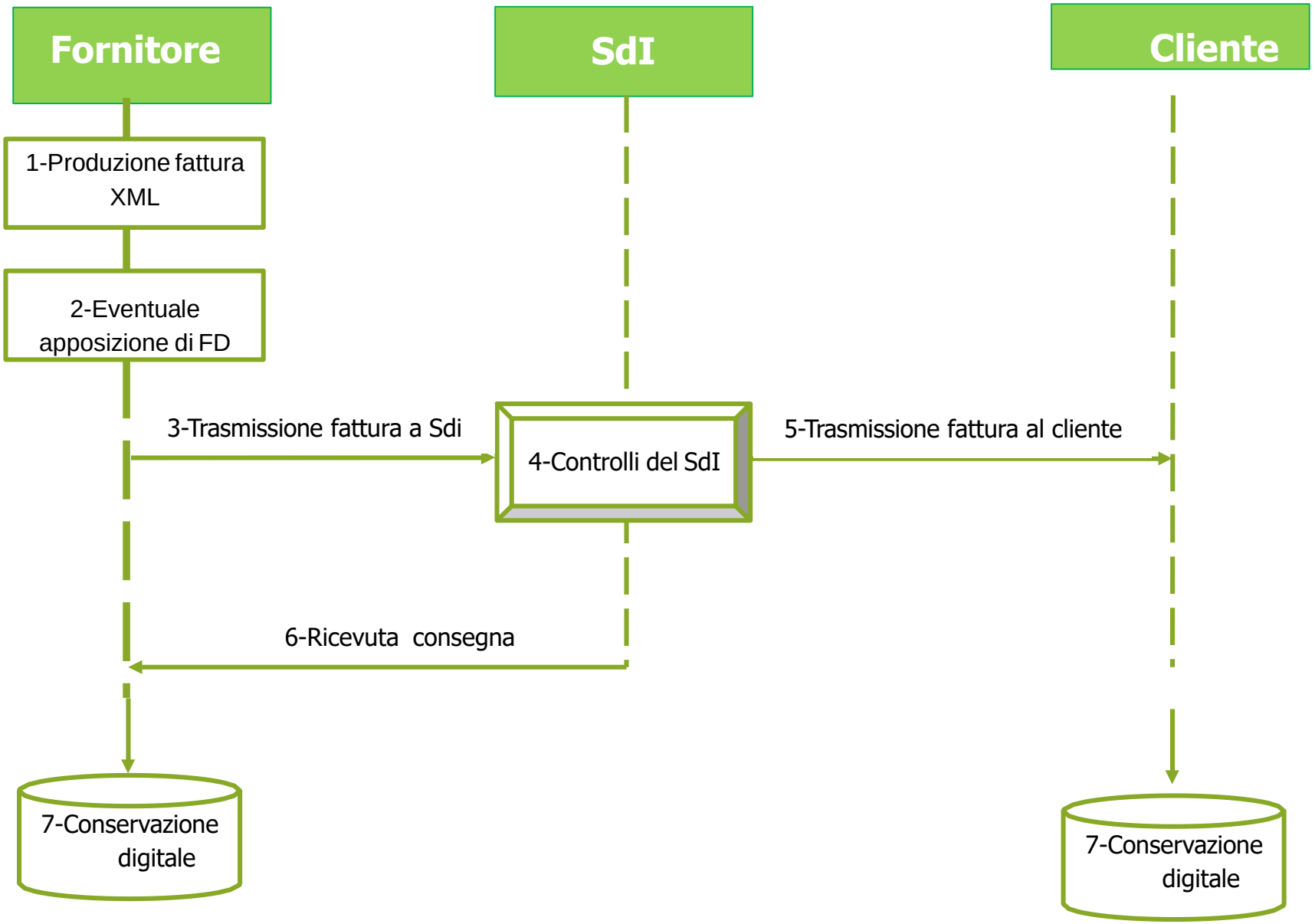

Iter operativo fatturazione elettronica

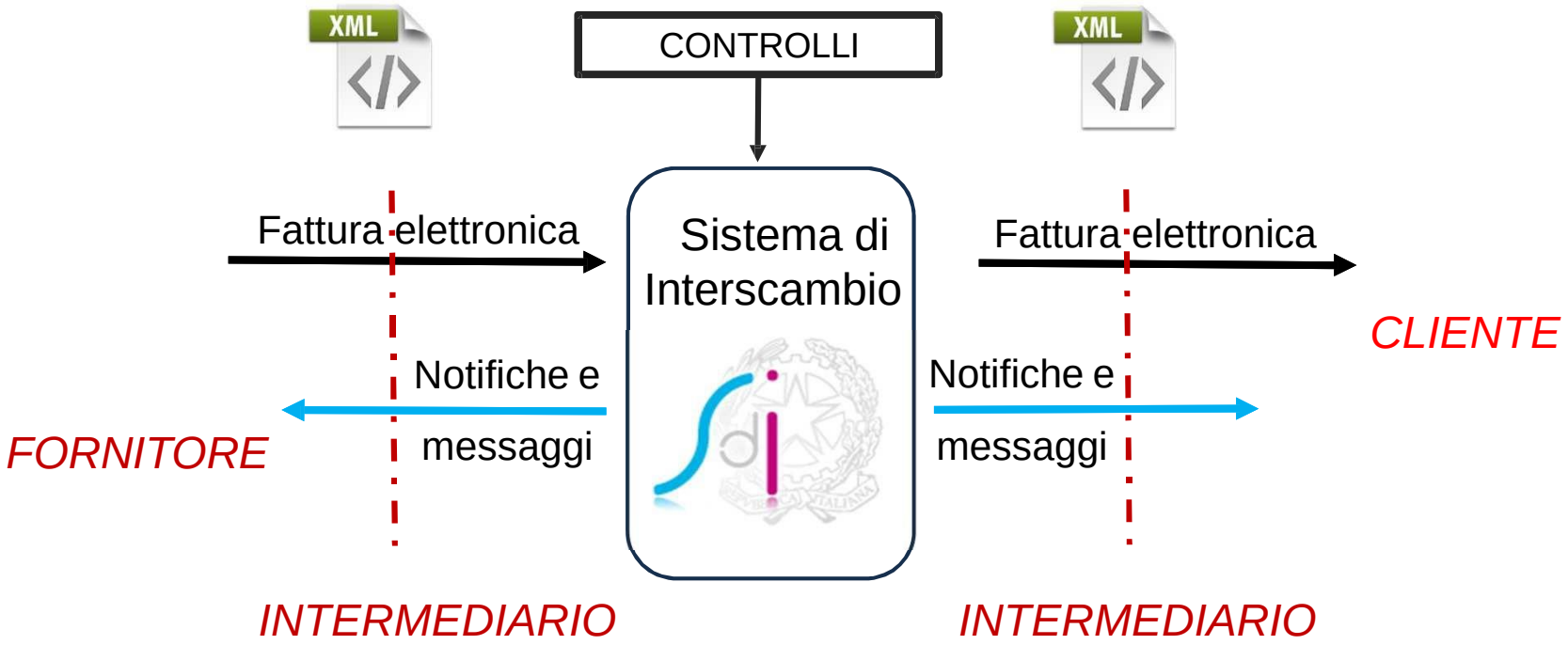

- Canali di trasmissione:

  - PEC (30 MB)
  - Servizi informatici messi a disposizione dell'AdE (procedura web e applicazione per dispositivi mobili)
  - Web Services SdICoop (5 MB)
  - FTP (150 MB)

  ⇒ Accreditamento presso SDI e ottenimento codice ricezione

Trasmissione fatturazione elettronica

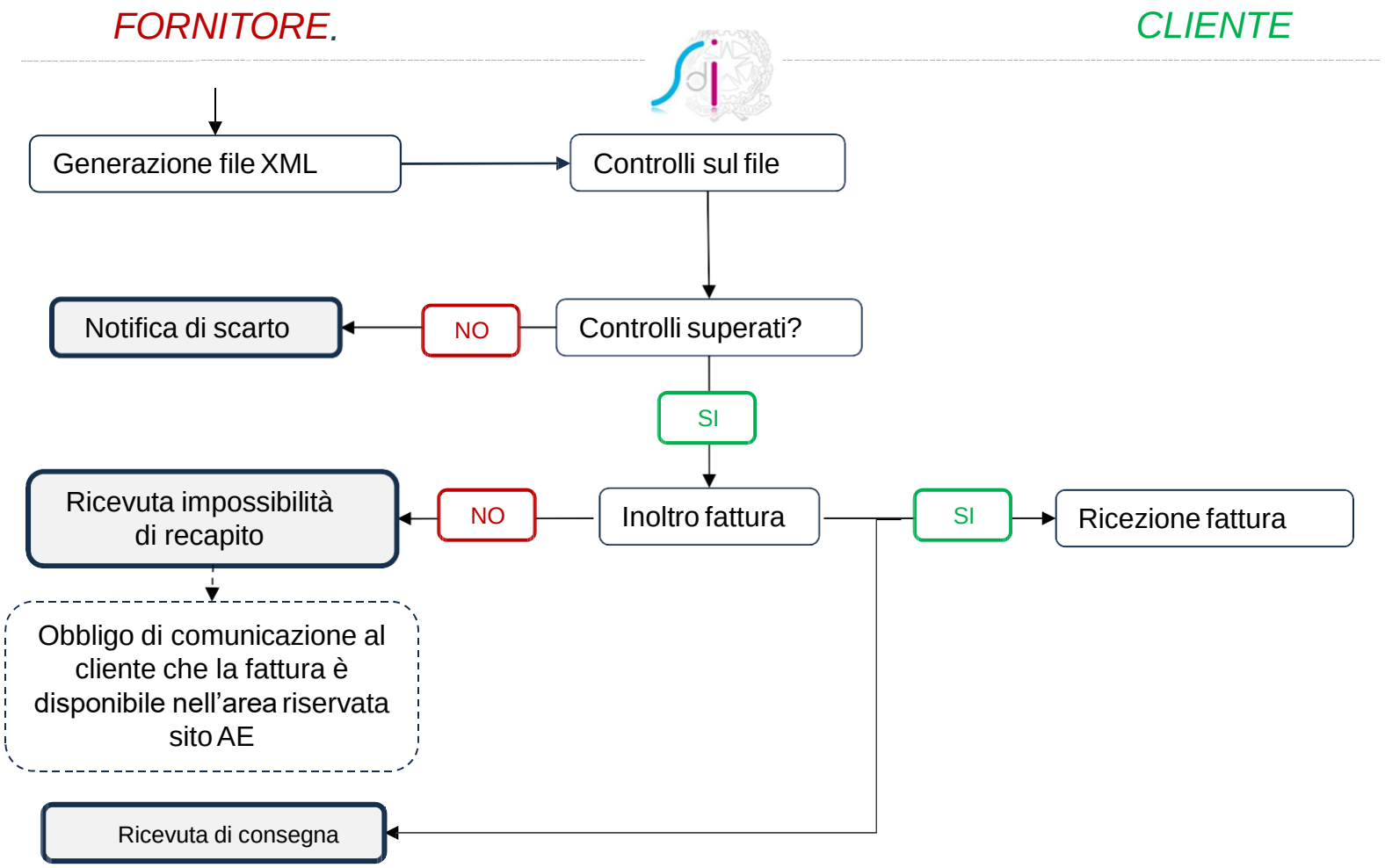

Esempio di tracciato Xml


```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:FatturaElettronica xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:p="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.0"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="1.0">
  - <FatturaElettronicaHeader>
      - <DatiTrasmissione>
          - <IdTrasmittente>
              <IdPaese>IT</IdPaese>
              <IdCodice>01234567890</IdCodice>
            </IdTrasmittente>
            <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
            <FormatoTrasmissione>SDI10</FormatoTrasmissione>
            <CodiceDestinatario>AAAAAA</CodiceDestinatario>
          + <ContattiTrasmittente>
        </DatiTrasmissione>
      - <CedentePrestatore>
          - <DatiAnagrafici>
              - <IdFiscaleIVA>
                  <IdPaese>IT</IdPaese>
                  <IdCodice>01234567890</IdCodice>
                </IdFiscaleIVA>
              + <Anagrafica>
                <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
            </DatiAnagrafici>
```

Servizio QR-Code e indirizzo telematico

Sono online il servizio:

- *per generare il QR-Code,* il “biglietto da visita” digitale con tutti i dati relativi alla propria partita Iva;
- *per registrare* l’*indirizzo telematico* prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche.

I due servizi sono stati realizzati dall’Agenzia delle entrate per agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti tenuti ad abbandonare la tradizionale modalità cartacea (Legge n. 205/2017) e per rendere più sicura e veloce la ricezione del documento fiscale da parte del cliente titolare di partita Iva (cessionario/committente).

Per accedere a questi due servizi, sul sito dell’Agenzia all’interno del portale dedicato “Fatture e corrispettivi” (il servizio di generazione del codice Qr è anche all’interno del cassetto fiscale), è necessario avere le credenziali Spid, Cns (Carta nazionale dei servizi), Entratel o Fisconline.

N.B.: i contribuenti potranno delegare uno o più intermediari all’utilizzo di tutte le funzionalità connesse al processo di e-fattura o delegare separatamente uno o più professionisti al solo servizio di registrazione dell’indirizzo telematico o a quello di consultazione delle fatture elettroniche.

Servizio QR-Code e indirizzo telematico

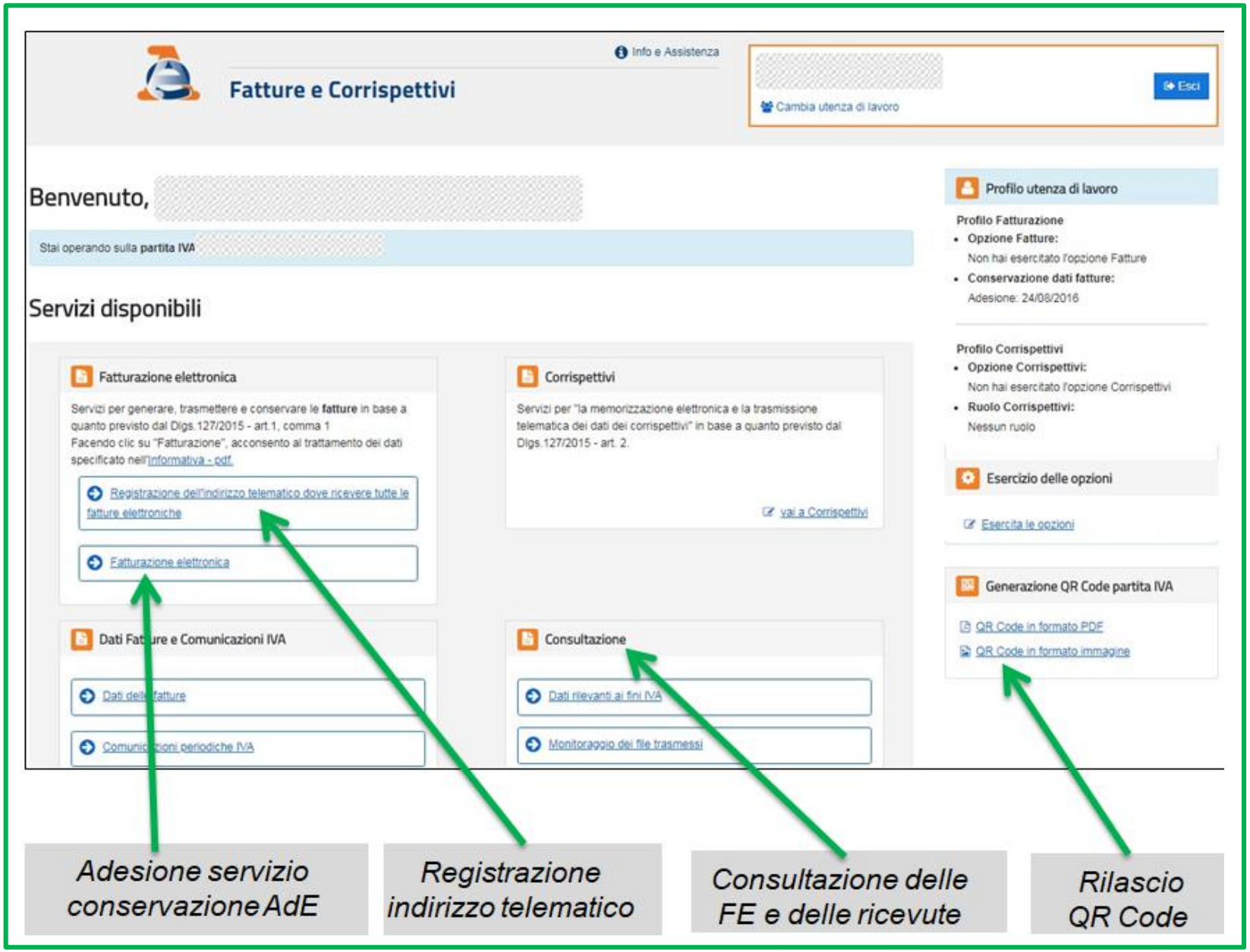

Servizio per generare QR-Code

Per agevolare la predisposizione e l'invio delle fatture elettroniche tramite SdI, l'Agenzia rende disponibile un altro servizio, che consente ai contribuenti titolari di partita Iva di generare un *codice a barre bidimensionale* da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta.

Con il codice Qr, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà acquisire in automatico i dati del cliente - *compreso l'indirizzo prescelto per il recapito* - in modo veloce e senza il rischio di commettere errori.

Per *creare il proprio QR-Code* basta accedere al portale "Fatture e Corrispettivi" o collegarsi al proprio cassetto fiscale.

Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, anche da un intermediario, può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare.

I dati anagrafici Iva contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione, per cui, in caso di:

- modifica del numero di partita Iva;

  o:

- dei dati anagrafici;

distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.

Esempio di QR-Code

QR CODE - PARTITA IVA

- Nazionalità
- Codice fiscale
- Partita IVA
- Denominazione Indirizzo
- PEC
- Codice Destinatario
- Data generazione QR Code

Servizio registrazione dell'indirizzo telematico

I fornitori, **dopo aver generato l'e-fattura,** devono trasmettere il file all'Agenzia delle entrate tramite Sdi-Sistema di interscambio.

Sarà questo sistema, una volta verificato che la fattura contiene i dati obbligatori, a recapitarla al destinatario.

Il servizio di pre-registrazione consente alle imprese e ai professionisti di comunicare "a monte" l'indirizzo telematico su cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche.

Per effettuare questa scelta - e abbinare, quindi, alla propria partita Iva:

- **un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec);**

  oppure:

- **un "codice destinatario"** *(nel caso di invio dei file delle fatture su canale web service o Ftp);*

è sufficiente accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all'apposito servizio online, all'interno del portale "Fatture e corrispettivi".

N.B.: l'*indirizzo telematico* può essere, in qualsiasi momento, modificato o cancellato dall'utente registrato.

Servizio registrazione dell'indirizzo telematico

I dati registrati saranno presenti, insieme alle informazioni anagrafiche, all'interno del QRCode.

Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche

Info&assistenza

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il SdI recapiterà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

PIVA 02109100368

Codice Destinatario:

PEC:

Conferma PEC:

INIPEC

Conferma

Portale «Fatture e corrispettivi»

Al fine di utilizzare al meglio lo strumento della fatturazione elettronica l'Agenzia delle entrate ha predisposto un portale dedicato, denominato "Fatture e corrispettivi".

L'accesso a tale portale avviene tramite il sito dell'Agenzia delle entrate.

Nel passaggio successivo si apre la maschera che richiede le credenziali; a tal fine l'ingresso al portale tramite:

- SPID ("Sistema Pubblico dell'Identità Digitale");
- il possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- con le credenziali Fisconline e/o Entratel rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

Portale «Fatture e corrispettivi»

A questo punto si viene condotti sull'area riservata nel portale "Fatture e corrispettivi", da dove è possibile attivare i diversi servizi *(vedere figura successiva).*

Portale «Fatture e corrispettivi»

Servizi disponibili

AVVISO PER GLI UTENTI DEI SERVIZI "FATTURAZIONE ELETTRONICA" E "TRASMISSIONE DATI IVA"
Per interventi di manutenzione tecnica si comunica che nella giornata di lunedì 5 febbraio 2018, dalle ore 13:00 alle ore 16:00 circa, non sarà possibile accedere ai servizi dell'area 'Fatturazione' e 'Dati Fatture e Comunicazioni IVA'.
Nello stesso intervallo temporale non sarà possibile trasmettere Fatture Elettroniche, Dati Fattura e Comunicazioni IVA attraverso canale Web-Service e Porta di Dominio.
Ci scusiamo per eventuali disagi.

Fatturazione elettronica

Servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art.1, comma 1
Facendo clic su "Fatture elettroniche", acconsento al trattamento dei dati specificato nell'Informativa.

- Registrazione della modalità di ricezione della fattura elettronica
- Fatturazione elettronica

Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

- vai a Corrispettivi
- Documento Commerciale on line

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

- Dati delle fatture
- Comunicazioni periodiche IVA

Consultazione

- Dati rilevanti ai fini IVA
- Monitoraggio dei file trasmessi

Non hai aderito al servizio di conservazione

Profilo Corrispettivi
- Opzione Corrispettivi:
  Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi
- Ruolo Corrispettivi:
  Nessun ruolo

Esercizio delle opzioni

- Esercita le opzioni

Generazione QR Code

- QR Code in formato PDF
- QR Code in formato immagine

Servizio per generare il QR-Code in formato immagine o pdf

Servizi di consultazione:

- dei dati fattura, delle FE, dei corrispettivi, comunicazioni Li.Pe.
- delle ricevute delle FE e delle comunicazioni

Servizi per:
- registrare l'indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario);
- Generare trasmettere e conservare le FE

Trasmissione della fattura elettronica

La trasmissione della fattura elettronica potrà essere effettuata tramite, alternativamente:

1) Portale (tramite il servizio "Fatturazione elettronica" nella figura precedente): con l'upload del file XML preventivamente generato (tramite il portale o software proprietario) e salvato sul proprio PC;
2) PEC: allegando al messaggio il file della fattura:
   - in questo caso la prima spedizione va effettuata all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it (che rilascia un nuovo indirizzo PEC dedicato all'invio/ricezione -> es.: sdi1101@pec.fatturapa.it);
   - se il cliente non dispone di una PEC è possibile concordare l'invio del file al suo intermediario;
3) Canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente "accreditato" da SdI -> *Questa procedura, quindi, è rivolta a quegli operatori caratterizzati da un particolare grado di informatizzazione, capaci di gestire con continuità e con costante presidio di personale il sistema informativo collegato al Sdi e che devono trasmettere un numero molto rilevante di file fatture elettroniche"* -> presuppone la stipula di un accordo di servizio con Sdi.

Il sistema Sdi

La trasmissione elettronica della fattura prevede la presenza di una sorta di "postino": il SdI ("Sistema di Interscambio"), che procede ad effettuare i seguenti controlli sul documento:

Oggetto	CONTROLLO EFFETTUATO
Analizza la **presenza degli elementi minimi obbligatori** della fattura	Presenza dei seguenti elementi: - estremi identificativi del fornitore e del cliente - numero fattura e data fattura - descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti o dei servizi prestati - imponibile ed Iva
Controllo della **partita iva** o del **codice fiscale**	Riguarda l'esistenza del codice: ▪ del fornitore ▪ del cliente.
Controllo della **PEC** o **codice destinatario** del cliente	Corrispondenza del Codice Destinatario con un soggetto "accreditato" da SDI
Controllo di coerenza dei valori	Coerenza dei valori indicati relativi ad imponibile, aliquota e Iva (es: in presenza di una esenzione Iva il campo Iva deve essere assente)
Duplicazione degli invii	Il SdI controlla gli eventuali duplicati (es.: stesso numero di fattura emessa per il medesimo contribuente; stesso nome del file XML; ecc.)

N.B.: al cliente non sarà più contestata la inesistenza/cessazione della P.Iva del fornitore (la fattura di quest'ultimo sarà bloccata in partenza)

N.B.: l'indicazione di una PEC inesistente o del Codice destinatario non corrispondente ad una softwarehouse accreditata da SDI comporta lo scarto della

Il sistema Sdi

PEC o Codice Destinatario -> l'indicazione di uno dei due codici:

- non è obbligatoria (l'emissione della fattura andrà a buon fine, dovendosi solo procedere a comunicare al cliente che la fattura XML è messa a disposizione sulla sua area riservata nel portale Fatture e corrispettivi, oltre all'inoltro della fattura in formato cartaceo/pdf)
- in caso di emissione tramite il portale Fatture e corrispettivi, in sede di inserimento dell'anagrafica del cliente vengono richiesti tali dati, che, comunque, non sono obbligatori (a regime la maggior parte dei soggetti passivi Iva avrà registrato il proprio indirizzo telematico, che sostituisce l'indicazione di tali dati da parte dell'emittente).

<u>Esempio</u> -> il fornitore Alfa inserisce, nell'anagrafica del cliente proprio cliente, l'indirizzo PEC estratto da banca dati INI-PEC, e procede all'invio del file XML

Il sistema Sdi

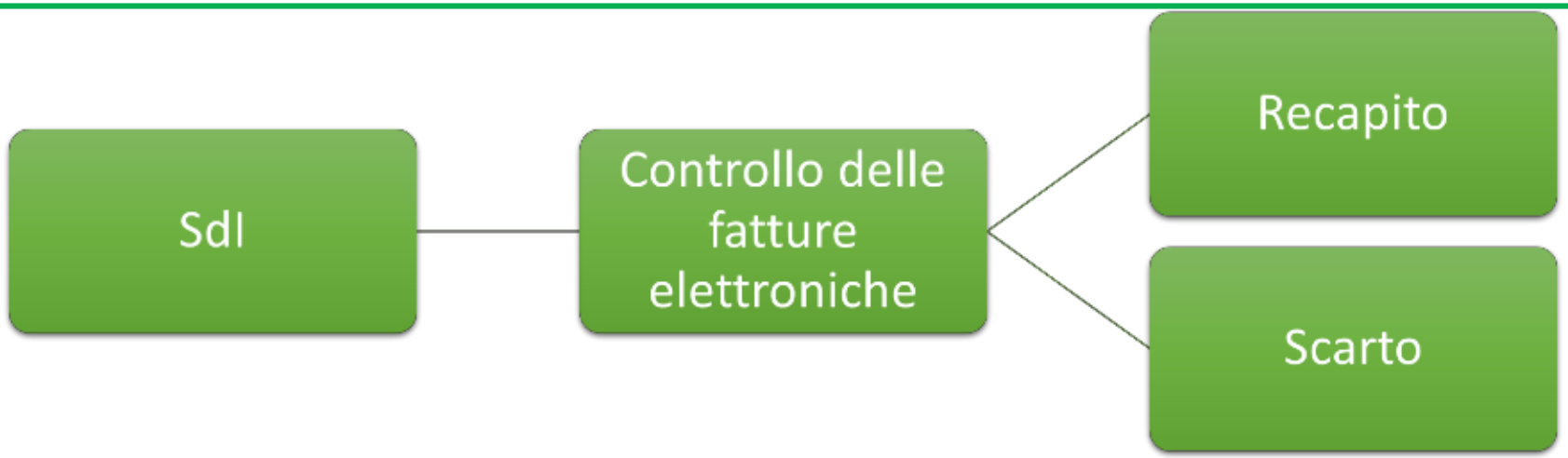

Una volta controllate le fatture lo Sdi può operare come segue:

- *nel caso del recapito*, dovuto all'esito positivo dei controlli effettuati, procede alla trasmissione del file all'indirizzo telematico presente nel documento. L'operazione (controllo + recapito) ha una durata varia che va da un minimo di pochi minuti a un massimo di 5 giorni;
- recapita presso l'indirizzo indicato dal mittente (campi "Codice Destinatario" e "PEC Destinatario" o presso l'indirizzo previamente registrato) una ***ricevuta di consegna*** con data e ora esatta della consegna - nome assegnato al file dal soggetto emittente – il numero SdI (che identifica univocamente il file della fattura e un ulteriore codice – definito «**hash –»).**

Mancato recapito da parte di Sdi

Una **situazione particolare è rappresentata dal caso in cui il SdI non riesca a recapitare la fattura**, a causa:

- della casella PEC piena;
- del canale telematico (FTP o Web Service) non è attivo (es.: momentaneamente spento);
- della mancata indicazione in fattura di PEC e Codice destinatario, non comunicati dal cliente, il quale non ha proceduto a registrare il proprio indirizzo telematico.

In tal caso lo Sdi invia al fornitore una *ricevuta di impossibilità di consegna* all'interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del file al cliente nella sua area riservata sul portale «Fatture e corrispettivi» (è questa la data da cui decorre il diritto alla detrazione dell'Iva).

Il fornitore:

- deve avvisare il cliente della cosa (al fine di permettere il cliente di scaricare la fattura dal portale)
- inviare con le "vecchie" modalità la fattura (pdf tramite mail o fattura cartacea tramite posta) -> il cliente, può, comunque rinunciare a tale invio.

Mancato recapito da parte di Sdi

Evidenza della fattura sul sito Fatture e corrispettivi

Fattura n. LS1/2018 del 11/06/2018

Dettaglio

Documento inviato dal **Fornitore** nel flusso con identificativo Sdi/file **1065282** (stato Sdi/file: **Mancata consegna**) posizione n.**1** del **19/06/2018**
Stato Fattura: **In attesa di accettazione**

Fattura elettronica elaborata correttamente da Sdi.

Fornitore

Calzature DU
Codice fiscale 1O
Partita IVA: 0
Via Bologna 2

Cliente

RAFFA
Identific 7910580
Partita I
VIA RIS - 00100, SASSARI - IT

Dati contabili della fattura

Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Natura	Esigibilità iva
2.550,00 €	22.00 %	561,00 €		
Totale: 2.550,00 €		Totale: 561,00 €		

Identificativo file Sdi n. 1065282 del 19/06/2018

Sdi non è riuscito a recapitare la fattura Clicca sul bottone "Visualizza file fattura" o su "Download file fattura" per prenderne visione

Visualizza file fattura | Download file fattura

Cliccando su "Visualizza file fattura" o su "Download file fattura", si prende visione della fattura e la stessa si considera ricevuta ai fini fiscali.
Attenzione: per acquisire anche eventuali allegati contenuti nella fattura elettronica occorre effettuare il "Download file fattura".

Download meta-dati

Il file dei meta-dati contiene il codice hash necessario per verificare la piena validità del del file fattura ed altri campi rappresentativi, quali: identificativo Sdi, data ricezione, cedente, cessionario, numero fatture contenute.

Recapito corretto da parte di Sdi

Nel caso di fattura correttamente recapitata, la videata è la seguente:

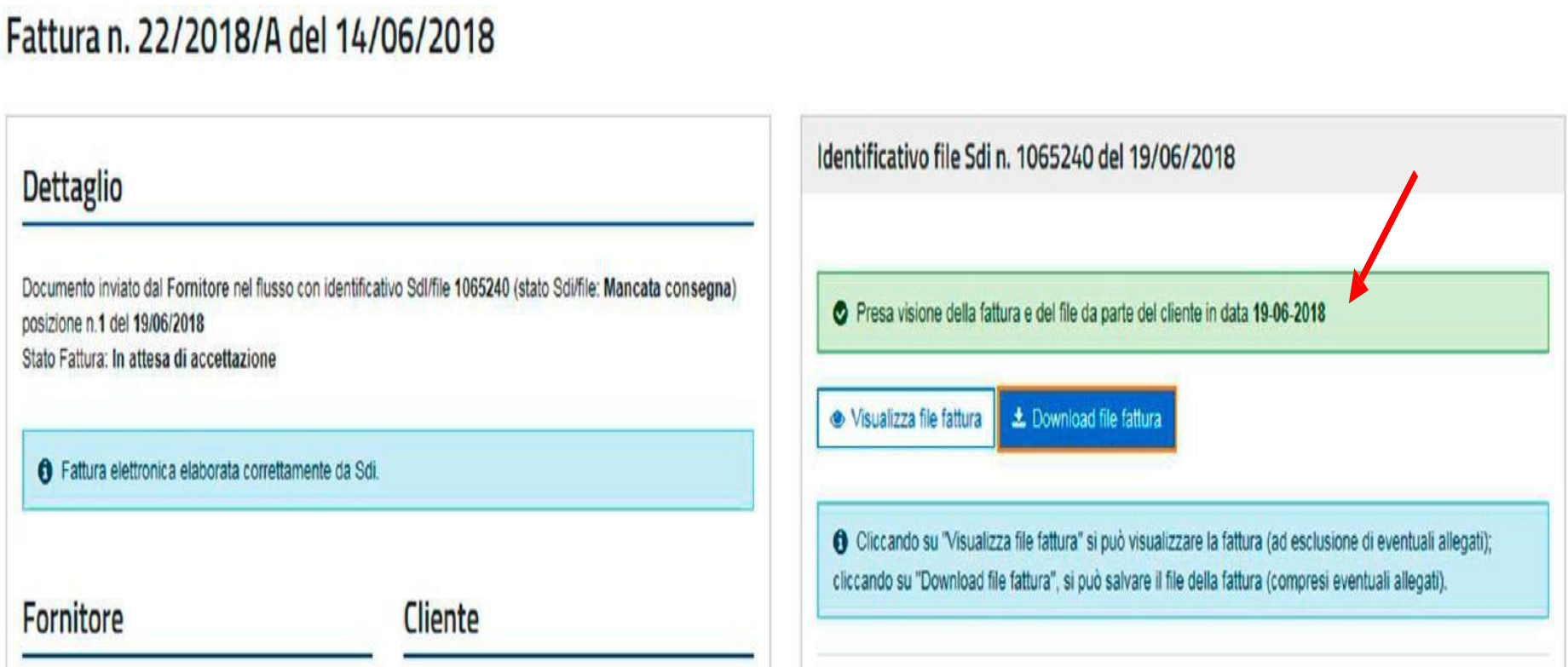

Riepilogo fatture emesse «Fatture e corrispettivi»

Dati delle fatture emesse/ricevute

Ricerca

Partita IVA/Codice fiscale dell'utenza di lavoro:

Codice fiscale 0

Ruolo

- Fornitore
- Cliente
- Fornitore e Cliente

Data di emissione

Dal: 01/01/201 Al: 04/06/201

Stato dalle fatture

- Qualsiasi stato
- Selezione stato

Ricerca avanzata

Fatture individuate (40317)

Download elenco (in formato CSV)

cerca il testo nell'elenco

sono visualizzate le prime 5000 fatture su 40317 totali. Per visualizzare le ulteriori fatture, restringere la ricerca.

Partita IVA Fornitore	Tipo documento	Numero fattura / Documento	Data emissione fattura	Identificativo Cliente	Imponibile / Importo €	Imposta €	Trasmessa da	Stato	Sdi / file	Fatture consegnate
023	Fattura	7568	01/01/2016	011	10,00	1,00	Fornitore	Attiva	1020177	✔
023	Fattura	20147	01/01/2016	011	10,00	1,00	Fornitore	In attesa di accettazione	1030616	⚠
023	Fattura	2534	01/01/2016	011	10,00	1,00	Fornitore	Attiva	1033470	✔

Fattura consegnata, ma in attesa di accettazione

Problematiche di natura fiscale

Problematiche di natura fiscale

Contenuto della fattura

La fattura elettronica deve riportare obbligatoriamente le informazioni stabilite dall'art. 21 del decreto Iva o, *nel caso di fattura semplificata*, quelle stabilite dall'art. 21-*bis* del medesimo decreto.

- Data emissione
- Data individuativa del momento impositivo, se diverso dalla data di emissione
- Dati cedente/prestatore
- Dati acquirente/cessionario
- Numero progressivo
- Dati dell'operazione
- Eventuale regime fiscale
- Identificativo fiscale del soggetto emittente
- *Codice Destinatario* per il canale di consegna
- Altre informazioni su modalità di pagamento, consegna, ecc.

Problematiche di natura fiscale

Specifiche particolari → **dati relativi al «regime fiscale del cedente/prestatore»**

- **RF01 Ordinario**
- **RF02 Contribuenti minimi**
- **RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca**
- **RF05 Vendita sali e tabacchi**
- **RF06 Commercio dei fiammiferi**
- **RF07 Editoria**
- **RF08 Gestione di servizi di telefonia pubblica**
- **RF09 Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta**
- **RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72**
- **RF11 Agenzie di viaggi e turismo**
- **RF12 Agriturismo**
- **RF13 Vendite a domicilio**
- **RF14 Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione**
- **RF15 Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione**
- **RF16 IVA per cassa P.A.**
- **RF17 IVA per cassa**
- **RF18 Altro**
- **RF19 Forfettario**

Problematiche di natura fiscale

Specifiche particolari → **dati relativi al «tipo di documento»**

- **TD01 - Fattura**
- **TD02 - Acconto/Anticipo su fattura**
- **TD03 - Acconto/Anticipo su parcella**
- **TD04 - Nota di Credito**
- **TD05 - Nota di Debito**
- **TD06 - Parcella**
- **TD20 – Autofattura**

Specifiche particolari → **dati relativi al «tipologia di ritenuta»**

- **RT01 - Ritenuta persone fisiche**
- **RT02 - Ritenuta persone giuridiche**

Problematiche di natura fiscale

Specifiche particolari → **dati relativi di «Cassa previdenziale del prestatore»**

- **TC01 - Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori Legali**
- **TC02 - Cassa Previdenza Dottori Commercialisti**
- **TC03 - Cassa Previdenza e Assistenza Geometri**
- **TC04 - Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti**
- **TC05 - Cassa Nazionale del Notariato**
- **TC06 - Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali**
- **TC07 - Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO)**
- **TC08 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Consulenti del Lavoro (ENPACL)**
- **TC09 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici (ENPAM)**
- **TC10 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF)**
- **TC11 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Veterinari (ENPAV)**
- **TC12 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA)**
- **TC13 - Fondo Previdenza Impiegati Imprese di Spedizione e Agenzie Marittime**
- **TC14 - Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani (INPGI)**
- **TC15 - Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI)**
- **TC16 - Cassa Autonoma Assistenza Integrativa Giornalisti Italiani (CASAGIT)**
- **TC17 - Ente Previdenza Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (EPPI)**
- **TC18 - Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP)**
- **TC19 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Biologi (ENPAB)**
- **TC20 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Professione Infermieristica (ENPAPI)**
- **TC21 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi (ENPAP)**
- **TC22 - INPS**

Problematiche di natura fiscale

Specifiche particolari → **dati relativi alla «natura della cessione di beni e/o prestazione di servizi», nel caso in cui non sia prevista l'applicazione dell'imposta**

- **N1 - escluse *ex* art.15**
- **N2 - non soggette**
- **N3 - non imponibili**
- **N4 - esenti**
- **N5 - regime del margine IVA non esposta in fattura**
- **N6 - inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)**
- **N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza *ex* art. 40, co. 3 e 4, e art. 41, co. 1, lett. b), del DL 331/93 prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici *ex* art. 7-*sexies*, lett. f) e g), del DPR 633/72 e art. 74-*sexies* del DPR 633/72)**

Problematiche di natura fiscale

Specifiche particolari → **dati relativi alla «modalità di pagamento»**

- **MP01 contanti**
- **MP02 assegno**
- **MP03 assegno circolare**
- **MP04 contanti presso Tesoreria**
- **MP05 bonifico**
- **MP06 vaglia cambiario**
- **MP07 bollettino bancario**
- **MP08 carta di pagamento**
- **MP09 RID**
- **MP10 RID utenze**
- **MP11 RID veloce**
- **MP12 Riba**
- **MP13 MAV**
- **MP14 quietanza erario stato**
- **MP15 giroconto su conti di contabilità speciale**
- **MP16 domiciliazione bancaria**
- **MP17 domiciliazione postale**
- **MP18 bollettino di c/c postale**
- **MP19 SEPA Direct Debit**
- **MP20 SEPA Direct Debit CORE**
- **MP21 SEPA Direct Debit B2B**
- **MP22 Trattenuta su somme già riscosse**

Problematiche di natura fiscale

Fatture differite

Art. 21, c. 4, lett. a) -> emissione di un solo documento "*per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione e avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472*" se "*effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto*" e purché "*recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime*".

Pertanto, nulla cambia con la fatturazione elettronica per quanto attiene ai termini sia di emissione della fattura differita, sia della liquidazione Iva.

In pratica, sussiste la possibilità di emissione della fattura con data entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione alle cessioni documentate da Ddt effettuate nel mese precedente, fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del periodo in cui tali cessioni sono avvenute.

Problematiche di natura fiscale

Autofatture e note di variazione

Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, deve procedere alla regolarizzazione di operazioni per le quali.

- non ha ricevuto la fattura nei termini;
- ha ricevuto una fattura irregolare;

è tenuto a regolarizzare l'operazione trasmettendo l'autofattura elettronica al Sistema di Interscambio compilando il campo "*TipoDocumento*" del *file* con il *codice convenzionale TD20*.

Le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente devono essere compilate con i rispettivi dati.

N.B.: non è necessario presentare una copia dell'autofattura all'Agenzia delle entrate, in quanto detto adempimento risulta sostituito dalla trasmissione del *file* al SdI.

Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all'art. 26 del decreto Iva, non sono gestite dal SdI, dunque i clienti non possono emettere note di variazione per differenze sulla fattura elettronica ricevuta.

Problematiche di natura fiscale

Esigibilità e detraibilità dell'Iva

per il *fornitore* -> se SdI invia:

- una «ricevuta di consegna» o una «ricevuta di impossibilità di consegna» -> la fattura si deve ritenere emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura;
- una «ricevuta di scarto» -> la fattura non è mai stata emessa, per cui si deve procedere a rettificare l'errore in essa contenuto ed eseguire una nuova trasmissione al SdI.

per il *cliente* -> se SdI:

- consegna la fattura = fattura ricevuta -> Iva detraibile a partire dalla consegna del documento;
- dopo aver effettuato i controlli non riesce nella consegna per problemi del canale telematico -> la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di "*presa visione*" della fattura (da parte del cliente) nell'area riservata "*Consultazione > Dati rilevanti ai fini Iva*" del portale "*Fatture e Corrispettivi*".

Problematiche di natura fiscale

Fattura e imposta di bollo

Regola -> il committente non deve più apporre il contrassegno (marca da bollo) sulla fattura per le prestazioni esenti (escluse o fuori campo) Iva ricevute, in quanto la dematerializzazione della fattura comporta l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore secondo le regole stabilite dal D.M. 17 giugno 2014.

Il soggetto cedente il bene o il prestatore del servizio è tenuto a valorizzare sul formato Xml della fattura, l'apposito spazio, corrispondendo l'imposta di bollo, entro 120 giorni dalla conclusione del periodo d'imposta.

Operazioni non rientrati nella fattura elettronica

Nel caso di operazioni non rientranti tra gli obblighi della fattura elettronica (es.: cessioni intracomunitarie), sussiste la possibilità di attivare la stessa, al fine di evitare l'esterometro.

Termini di emissione della fattura elettronica

Novità in termini temporali

- **nel primo semestre 2019 (o primi nove mesi del 2019) ->** è stata prevista
  - l'eliminazione della sanzione per omessa o tardiva fatturazione se la il documento viene inviato allo SdI entro il termine della liquidazione periodica;
  - l'attenuazione della sanzione se inviata entro il termine della liquidazione successiva;
- **dal secondo semestre 2019 (o dopo il nono mese) ->** è stato previsto un allungamento del termine di emissione della fattura rispetto al momento impositivo Iva.

Regole operative nel 2018

- **fattura immediata ->** emissione entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione;
- **fattura differita ->** emissione entro il giorno 15 del mese successivo con imputazione Iva al mese in cui è sorto il momento impositivo.

Termini di emissione della fattura elettronica

Fatturazione immediata

Per l'emissione della fattura immediata si deve tenere in considerazione che:

- alla data di effettuazione dell'operazione (consegna dei beni o pagamento della prestazione o pagamento anticipato in acconto o a saldo) il soggetto passivo è tenuto a emettere la fattura la cui data coincide con quella di effettuazione dell'operazione;
- la trasmissione al SdI deve avvenire entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo (senza applicazione di alcuna sanzione).

Esempio

La data della fattura e quella nel file Xml deve coincidere con il momento di effettuazione dell'operazione.

1.1

26.3.2019	10.4.2019	16.4.2019
data operazione = data fattura	**data di avvenuta trasmissione a SdI**	**Termine ultimo per trasmissione a SdI *(senza sanzioni)***

Termini di emissione della fattura elettronica

Termini di fatturazione

- **fattura immediata ->** deve essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 del decreto Iva *[momento di effettuazione dell'operazione];*
- **fattura differita ->** per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo.

Nuovo elemento

Art. 21, c. 2, lett. g)-bis -> *data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.*

Modifica sostanziale

La data della fattura coincide con la data di trasmissione al SdI.

Termini di emissione della fattura elettronica

Operatività in pratica

- ***alla data di effettuazione dell'operazione ->*** non sussiste l'obbligo di emettere la fattura -> se la fattura viene emessa:
  - **il giorno di effettuazione dell'operazione ->** "data fattura" = data effettuazione operazione -> non necessaria la data di effettuazione dell'operazione;
  - **nei 10 giorni successivi ->** specificare data di effettuazione dell'operazione e data (successiva) di emissione;

  e la trasmissione allo SdI avviene il giorno la fattura viene emessa *(entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione);*
- ***l'Iva a debito delle fatture emesse ->*** liquidata nel periodo di effettuazione dell'operazione -> "data fattura" non è rilevante.

Esempio

1.7

2.9.2019	5.9.2019	12.9.2019
data operazione	**data fattura = data trasmissione a SdI**	**Termine ultimo per emissione e trasmissione a SdI**

Grazie per l'attenzione prestata